



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 1

Deliberazione n. 12 del 27/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 668 DELLA L. 147/2013, PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER L'ANNO 2018 ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno **2018**, addì **ventisette**, del mese di **Febbraio** alle ore **21:00**, presso la "**Casa della Legalità**", nella Sala Consiliare temporanea, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BORGHI ALBERTO	Sindaco	X	
MALAVASI ILARIA			X
MESCHIARI TANIA		X	
LUGLI MARIO			X
CAMPANA MASSIMO			X
ROSA SABINA		X	
MANDRIOLI MARCELLO	Vice Sindaco	X	
LEO VITTORIO		X	
RIGHI BRUNETTO			X
CIPRIANI TIZIANA		X	
PIRO FRANCESCO		X	
GROSOLI WILLIAM		X	
BEVINI ROBERTO		X	

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

X Partecipa Non partecipa L'assessore esterno Sacchetti Enzo

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Lugli Mario, Campana Massimo e Righi Brunetto.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Alberto BORGHI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: LEO VITTORIO, PIRO FRANCESCO, BEVINI ROBERTO

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 668 DELLA L. 147/2013, PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER L'ANNO 2018 ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'Assessore Marcello Mandrioli che risponde ad alcune osservazioni fatte all'inizio della seduta.

Entra il Consigliere Malavasi Ilaria: presenti n. 10 Consiglieri.

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula sono riportati nella registrazione audio conservata agli atti.

Premesso che:

- Il Comune di Bomporto ha affidato ad Hera il Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e dei rifiuti speciali assimilati nel territorio comunale, regolato dalla convenzione sottoscritta con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (ora Atersir) approvata con deliberazione dell'Assemblea ATO in data 20/12/2004 valida fino al 20/12/2011 e prorogata fino al nuovo affidamento da parte dell'Agenzia Regionale Atersir;
- la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013), al comma 639 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, articolata nella TASI (Tributo per i servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 668 dell'art. 1 dispone che *“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- il comma 690 dispone che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del DPR 27/4/99 n. 158 recante il *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”* dove viene individuato lo strumento del piano finanziario relativo al servizio rifiuti;

Visto che:

- la Legge Regionale n. 16 del 05/10/2015 avente ad oggetto: *“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”*, prevede:

- a) come obiettivi minimi della pianificazione regionale in materia di trattamento dei rifiuti:
- la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011;
 - la raccolta differenziata al 73%;
 - il 70% di riciclaggio di materia;
- b) tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge (art. 1, il comma 7) promuove l'applicazione della tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti e (art. 5 comma 1) per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;
- l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) che ha approvato, con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 26/07/2016, il Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio e la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 83 del 31/10/17 ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla L. R. 16/2015:
 - approvazione degli abitanti equivalenti 2016;
 - conguaglio dei costi e incentivi imputati sui PEF 2017 previsti dal Regolamento di Gestione del Fondo";
 - il Decreto 20/04/2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in GU n. 117 del 22/05/2017, avente ad oggetto "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- che è volontà dell'Amministrazione Comunale incrementare la percentuale e la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come previsto dagli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, e attuare un modello tariffario che consenta di premiare le utenze realmente virtuose cioè quelle che effettuano correttamente la raccolta differenziata riducendo i rifiuti indifferenziati;

Ritenuto che l'applicazione della Tariffa puntuale consente di dare piena attuazione al principio comunitario di "chi inquina paga";

Dato atto che:

- il sistema volumetrico previsto dalla tariffazione puntuale consente di rendere più equa la contribuzione dell'utente alla copertura integrale del costo del servizio gestione dei rifiuti nonché una maggiore attenzione da parte degli utenti al corretto conferimento dei rifiuti stessi;
- la Tariffa avente natura corrispettiva è dovuta annualmente dalle utenze ed è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

- la Tariffa corrispettiva puntuale è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai costi individuati all'allegato I del D.P.R. 158/1999, e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
- che l'attuale gestore del servizio rifiuti fin dal 2006 ha gestito l'applicazione e la riscossione della TIA (Tariffa Integrata Ambientale) e dal 2013 della TARES e successivamente della TARI provvedendo alla gestione informatizzata della banca dati e acquisendo un ruolo consolidato ed attivo nella gestione dei rapporti con l'utenza e dimostrando capacità tecnica, organizzativa e gestionale;

Rilevato inoltre che la determinazione della tariffa corrispettiva puntuale essa è composta di una quota fissa e una quota variabile, con le seguenti distinzioni:

Utenze domestiche:

- a) quota fissa: è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;
- b) quota variabile: è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
 - un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico;

Utenze non domestiche:

- a) quota fissa: è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati;
- b) la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione della superficie e/o del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza;
 - un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico;

Tenuto conto che:

- il Comune di Bomporto ha avviato ed adottato, con il soggetto Gestore, su tutto il territorio comunale sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, con un porta a porta per le aree del forese e le zone industriali e a cassonetto con identificazione dei conferimenti per le altre zone.
- dal 1 gennaio 2018, la tariffazione viene rimodulata per essere correlata al numero dei conferimenti ai contenitori dei rifiuti indifferenziati;

Considerato che:

- il soggetto affidatario del servizio gestione dei rifiuti urbani è in grado di gestire un sistema di raccolta differenziata utilizzando appositi cassonetti dotati di tessera personale per ciascuna utenza;

- affinché la nuova tariffazione non generi eccessive penalizzazioni alle persone che, per necessità, si trovino a produrre rifiuti indifferenziati in eccesso rispetto allo standard, è prevista una specifica agevolazione per i nuclei familiari in cui siano presenti bambini fino ai 36 mesi di età e soggetti che fanno uso di presidi medico-sanitari;
- è necessario definire, per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, il numero minimo obbligatorio di conferimenti dei rifiuti indifferenziati e tutti i parametri per la composizione della tariffa comprese riduzioni agevolazioni e sanzioni, al fine di adottare a partire dal 1 gennaio 2018 la tariffa corrispettiva puntuale;

Dato atto che la tariffa corrispettiva puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2090 del 05/12/2016 “Schema di accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli (Modena) ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs 152/06”;

Visto che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 285 del 06/12/2017 è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ...omissis ..., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che dispone anche per l'anno 2018 il blocco dell'aumento dei tributi comunali, disposto per la prima volta per l'anno 2016. In particolare, la previsione riguarda le sole entrate tributarie, con espressa eccezione della Tari, (di cui all'art. 1, comma 639, legge n. 147/2013) che invece resta liberamente manovrabile. Non rientrano nell'ambito del divieto neanche le tariffe relative alla Tariffa corrispettiva puntuale, sostitutiva della TARI, di cui all'art. 1, commi 667 e 668, legge n. 147/2013. Questa tariffa non ha natura tributaria. Nel comma 668, infatti, si parla di “tariffa avente natura corrispettiva.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 30/12/2017 avente ad oggetto “Istituzione della tariffa corrispettiva puntuale ai sensi dell'art. 1 comma 668 della L. 147/2013, per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per l'anno 2018- Atto di indirizzo” esecutiva;

Visto il “Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati” che costituisce allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto opportuno adottare nel territorio del Comune di Bomporto, a partire dal 1° gennaio 2018, la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013;

Constatato che:

- l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione alla parte fissa e a quella variabile di tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con separati atti deliberativi saranno approvati il piano finanziario del servizio rifiuti e conseguentemente il piano tariffario della Tariffa corrispettiva puntuale per l'annualità 2018 da Atersir;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata ai rifiuti indifferenziati conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- in forza di quanto previsto dal comma 666, del citato articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, cosiddetta "addizionale provinciale", nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il "Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani" esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2018;

Evidenziato che:

- si ritiene dunque necessario rendere esecutiva a far data dal 1° Gennaio 2018 sia l'istituzione della tariffa avente natura di corrispettivo puntuale, in luogo della Tari, dato che i sistemi di raccolta e di erogazione dei servizi, intendono attuare una misurazione puntuale della fruizione/distribuzione delle prestazioni, sia del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 e pluriennale 2018/2020;
- in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, spetterà al soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale, la riscossione della tariffa e la sua applicazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 1 del 10.1.2018 reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.267/2000 e conservato agli atti;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese

- presenti n. 10;
- voti favorevoli n. 6 (consiglieri del gruppo "Per Bomporto solidarietà e progresso");

- voti contrari n. 4 (Cipriani Tiziana, Piro Francesco e Grosoli William del gruppo “Movimento5stelle.it”, Bevini Roberto del gruppo “Centro destra Bomporto”);
- astenuti n. 0.

DELIBERA

- 1) di istituire, con efficacia dal 1° gennaio 2018, la tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del comma 668 della Legge 147 del 27/12/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria per il Comune di Bomporto, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI);
- 2) di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. HERA S.p.A;
- 3) di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle premesse, di approvare il “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”, quale allegato A) alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante, formale e sostanziale,;
- 4) di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale, di cui all’art. 1 comma 668 della L. n. 147/2013, approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 1° gennaio 2018;
- 5) di dare atto che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà alla approvazione delle tariffe e degli atti conseguenti e correlati al Regolamento di cui al precedente punto 1;
- 6) da inviarne copia alla Regione Emilia Romagna, ad Atersir ed al Gestore;
- 7) di trasmettere copia al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ;
- 8) di dare mandato ai competenti Uffici comunali affinché predispongano tutti gli atti conseguenti;

Allegato A): “Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto Borghi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente
